

Verbale di accordo

In data 10 ottobre 2006, alle ore 10.00 presso il PTV ha avuto luogo l'incontro per definire l'applicazione dell'art. 28 del CCNL 27/1/2005 del comparto università tra la delegazione trattante dell'Azienda, le OO.SS. del comparto università e la RSU, che fa seguito alle riunioni del luglio 2006 ed agli approfondimenti avvenuti in ambito aziendale.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente CCI Aziendale per il personale dipendente del PTV.

Le parti si danno reciprocamente atto che il CCNL 21 gennaio 2005, del comparto del personale delle università per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, con l'art. 28 (*personale che opera presso le A.O.U.*), non reca una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali del CCNL dell'università e quelle previste dal CCNL della sanità, ma opera un inquadramento giuridico in fasce A.O.U., dalla IV alla IX, delle categorie economiche e profili professionali riscontrabili nel SSN.

Premesso quanto sopra le parti convengono quanto segue:

1. In applicazione dell'articolo 28, comma 6, del CCNL 27/1/2005 relativo al comparto Università sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite dal personale già in servizio presso l'A.O.U. Policlinico Tor Vergata alla data del presente accordo.
2. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo il personale alla data in forza al PTV è inquadrato agli effetti giuridici nelle specifiche fasce A.O.U. di cui alla colonna A dell'art. 28 sopra richiamato.
3. Visto il CCNL 5/6/2006 del comparto Sanità, il trattamento economico in godimento (maturato economico) da utilizzare ai fini economici conseguenti all'inquadramento nelle fasce AOU è quello dato dalla somma dei seguenti emolumenti:
 - Tabellare ed eventuali fasce economiche conseguite;
 - Indennità professionale specifica, ove spettante;
 - Assegno ad personam, ove spettante.
4. In ogni caso per trattamento economico complessivo devono intendersi gli assegni fissi e ricorrenti aventi natura sia stipendiale sia indennitaria corrisposti con carattere di generalità e dovuti quale corrispettivo della prestazione derivante dal rapporto di pubblico impiego.
5. La riconduzione delle posizioni economiche individuali, di cui al precedente punto 3, ai valori retributivi tabellari della Tabella B, allegata al CCNL 28 marzo 2006, del personale del comparto università, avviene ai soli fini retributivi ed al fine di determinare fasce per la successiva progressione economica orizzontale, nella categoria equivalente a quella della fascia A.O.U. acquisita e nella fascia economica con valore della retribuzione tabellare pari o immediatamente inferiore al maturato economico di ciascun dipendente.

6. L'eventuale differenza tra maturato economico in godimento (punto 3) e posizione economica universitaria (punto 5) darà luogo alla corresponsione di un eventuale assegno personale pensionabile e non riassorbibile nel suo valore economico con i miglioramenti futuri, fatte salve le modalità di corresponsione di seguito definite. In tal caso l'Azienda procederà alla erogazione dell'assegno "ad personam" quale erogazione mensile anticipata di quota parte dell'indennità di Ateneo al fine di evitare che mensilmente il personale dipendente possa percepire un trattamento economico inferiore a quello già in godimento. Nel mese di luglio all'atto della erogazione dell'indennità di Ateneo verrà corrisposta la differenza tra l'importo previsto contrattualmente per detta indennità e quanto già erogato mensilmente.
7. A seguito di eventuali futuri miglioramenti economici dovuti al conseguimento di fasce retributive successive, fermo restando il miglioramento conseguito in termini di compenso annuo globale, si procederà al ripristino totale o parziale della misura intera dell'indennità di ateneo prevista dal CCNL 28 marzo 2006 ed al riassorbimento totale o parziale dell'assegno personale.
8. A decorrere dall'anno 2005 al personale inquadrato nelle fasce A.O.U. è corrisposta la c.d. "indennità di ateneo", secondo gli importi previsti dal CCNL 28 marzo 2006, con le modalità di cui ai punti 6 e 7, in ragione del periodo di effettivo servizio.
9. La progressione economica orizzontale del personale inquadrato nelle fasce di cui alla colonna A dell'art. 28 sopra richiamato, si realizza con le modalità ed i valori economici previsti dal CCNL della Sanità, nonché con i criteri stabiliti da successiva contrattazione integrativa.
10. Le progressioni verticali si realizzano con i criteri della regolamentazione aziendale, da definire con le modalità di cui all'art. 57 del CCNL 9/8/2000 del comparto università.
11. Al fine di evitare sperequazioni, al personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo e per tale motivo privo di maturato economico, è attribuita in sede primo inquadramento, la fascia A.O.U., di cui alla tabella dell'art. 28 del CCNL 21/1/2005, corrispondente al profilo messo a concorso nonché la corresponsione di un trattamento retributivo tabellare corrispondente a quello della equivalente categoria e fascia economica del CCNL comparto Università, corrispondente al trattamento economico previsto "in ingresso" per il profilo di afferenza dal CCNL comparto Sanità. L'indennità di Ateneo viene corrisposta in unica soluzione nel mese di luglio.
12. A seguito del presente accordo, nel ridefinire nell'unico fondo di cui all'art. 67 del CCNL 9/8/2000 del comparto università le misure dei fondi di cui agli artt. 29, 30 e 31 del CCNL 19/4/2004 del Comparto sanità, le risorse da destinare alla contrattazione integrativa saranno incrementate di quanto necessario alla corresponsione dell'indennità di ateneo e ridotte degli importi riferiti alla corresponsione dell'ex indennità professionale specifica.
13. A decorrere dal primo mese seguente la sottoscrizione del presente accordo il valore unitario del buono pasto è rideterminato, per tutti i dipendenti del PTV, in misura pari a 7,00 euro.

14. A far data dalla sottoscrizione del presente accordo i processi di mobilità se non rivolti da e per altri policlinici universitari, saranno regolati dalle norme che si riferiscono alla mobilità intercompartimentale, fermo restando che anche in quest'ultimo caso il PTV, relativamente alla mobilità in uscita, applicherà i principi di cui al CCNL del comparto Sanità. Per quanto attiene alla mobilità in entrata l'Azienda si attiverà – se necessario - con la Regione Lazio per la definizione di un protocollo d'intesa con l'Assessore regionale alla Sanità volto a definire comportamenti e criteri equivalenti e/o corrispondenti, in tema di assenso, da parte dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione.
15. In ragione del fatto che, sin dall'inizio della sua operatività, l'Azienda non ha proceduto ad effettuare alcuna selezione per l'attribuzione delle fasce economiche, nella determinazione del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale, il relativo finanziamento dovrà fare riferimento agli importi medi riscontrabili in altre aziende sanitarie similari, con particolare riguardo al finanziamento delle progressioni economiche del personale.
16. Al fine di garantire un equilibrio dei benefici economici tra il personale, derivanti dall'applicazione del presente accordo, la contrattazione integrativa, nello stabilire i criteri per il conferimento delle fasce economiche, terrà conto in modo particolare delle professionalità sottoposte a maggiore disagio. Nello specifico, nei casi in cui tale maggior disagio trovava già un riconoscimento economico, lo stesso costituirà titolo di preferenza per l'acquisizione delle fasce successive a quella in godimento.
17. Ai fini della corresponsione delle competenze arretrate, le parti concordano che quanto spettante al personale dipendente sarà erogato entro il mese di febbraio 2007.
18. Le OO.SS. considerano definitiva la firma del presente accordo salvo diversa comunicazione da far pervenire entro 15 gg..